

Modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro ⁽¹⁾

COM(88) 596 def.

(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 4 novembre 1988)

(88/C 301/08)

La proposta della Commissione del 27 febbraio 1987, nella versione contenuta nel documento COM(87) 31 def., è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di persone con corriera ed autobus effettuati con veicoli adibiti a tale uso i cui criteri di costruzione e le cui attrezzature consentano di trasportare più di nove persone, compreso il conducente».

2. All'articolo 5 il testo attuale diventa paragrafo 1; è aggiunto il testo del seguente paragrafo 2:

«2. Gli Stati membri comunicano della Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.»

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 24. 3. 1987, pag. 13.